

Integrazione Reddito di Cittadinanza con Assegno Temporaneo per figli minori

Il decreto-legge n.79/2021 riconosce l'**integrazione del Reddito di Cittadinanza con l'Assegno Temporaneo per figli minori**: si tratta dell'erogazione automatica (quindi d'ufficio) dell'Assegno Temporaneo istituito per i **nuclei familiari** che non hanno diritto all'**Assegno Familiare (ANF)** anche alle famiglie che percepiscono il Reddito di Cittadinanza, previa verifica dei requisiti, che vedremo tra poco. Si ricorda che tale integrazione non rileva ai fini della determinazione del reddito.

Requisiti

Per l'erogazione automatica dell'**Assegno Temporaneo per figli minori** ai **nuclei** percettori di Reddito di Cittadinanza, **sono necessari alcuni requisiti** che verranno prontamente verificati dall'Inps, ossia:

- *"i requisiti relativi alla residenza e al soggiorno previsti per l'Assegno temporaneo (art. 1, comma 1, lett. a), n. 1) e n. 4), del decreto-legge n. 79/2021), risultano assorbiti dai requisiti più restrittivi previsti per il RdC (art. 2, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 4/2019) per i quali la legge prevede controlli specifici;*
- *il requisito relativo alla soggezione al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia (art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), del decreto-legge n. 79/2021) risulta già verificato, in quanto i beneficiari di RdC sono tenuti al possesso della residenza in Italia e, pertanto, sono sottoposti al pagamento dell'IRPEF in Italia in base alla previsione dell'articolo 2 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)"*

come riportato dalla [circolare INPS n.3669 del 27 ottobre 2021](#)

Infine, per ricevere l'Assegno temporaneo, è necessario che *"i figli minori siano fiscalmente a carico del/dei genitore/i presenti nel nucleo"* ([circolare INPS n.3669 del 27 ottobre 2021](#))

Si fa presente a questo proposito che l'Inps verificherà quest'ultimo requisito in base a quanto dichiarato nella DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) dal nucleo familiare, nonché dalle informazioni già presenti nei data base dell'Istituto di Previdenza; nel caso in cui, poi, questo requisito venga meno, si procederà a far decadere il diritto all'Assegno Temporaneo. Inoltre, allo stesso modo, i figli minori per i quali sarà versato l'Assegno Temporaneo,

saranno individuati sempre sulla base della DSU corrente e valida per l'erogazione del Rdc, tenendo conto anche degli indicatori [ISEE](#).

Fonti INPAS